



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 06/05/2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2010, n. 439

Decreto di autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. 285/90 e della D.G.R. n. 2035 del 29/12/2004 alla tumulazione privilegiata nella chiesa di San Giovanni Bosco in Ugento della salma di Mons. Leopoldo De Giorgi, nato Morciano di Leuca il 03/06/1931 e deceduto ad Ugento il 12/08/1999.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il D.P.C.M. 26/5/2000 "Individuazione delle risorse finanziarie strumentali ed amministrative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I del D.L.gvo 31.3.1998, n. 112", che ha disposto il conferimento alle Regioni, fra gli altri compiti e funzioni, delle autorizzazioni previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

VISTO il D.P.R. 285/90 di "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" che all'art. 105, punto 1, prevede: "A norma dell'art. 341 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Interno, udito il parere del Consiglio di Stato, previo parere del Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga in località differenti dal cimitero, e con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.

Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

VISTA la nota del Ministro della Salute prot. n. 1924 del 21.05.2002, trasmessa alle Regioni, con la quale è intervenuto con atto di chiarimento che specifica, tra l'altro, per quanto riguarda l'art. 105 "tumulazione privilegiata", che: "Sulla base dei principi desumibili dagli articoli 113 e 114 del decreto legislativo 112/98, sembra indubbio l'automatico conferimento di volta in volta alle Regioni territorialmente competenti della funzione autorizzativa della facoltà di tumulare salme o resti mortali in luoghi diversi dai cimiteri, quando sussistano determinate condizioni".

Vista la Legge regionale 30 novembre 2000, n.21 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria" all'art. 8, punto 1, prevede: "Sono conferiti ai comuni i seguenti compiti e funzioni"; al comma c): "rilascio dell'autorizzazione su parere dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, per esumazioni ordinarie anticipate rispetto al turno di esumazione non inferiore ad anni cinque, alle condizioni determinate dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria"; al comma d) "esercizio delle ulteriori competenze previste dal Regolamento nazionale di Polizia mortuaria".

VISTA la Legge regionale 30 novembre 2000, n. 22 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali” che detta criteri e disciplina il procedimento di attuazione regionale delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli Enti Locali nelle materie di cui all’art. 117 della Costituzione in quelle delegate dallo Stato di cui all’Art. 118, comma 2.

VISTA la D.G.R. n. 2035 del 29.12.2004 che ha stabilito la documentazione di rito da produrre a supporto dell’istanza di tumulazione privilegiata, di cui all’Art. 105 del D.P.R. 285/90, anche ai fini della verifica degli aspetti igienico-sanitari e della “conferma da parte del Presidente della Regione delle speciali condizioni che concorrono al rilascio della prevista autorizzazione” per la proposizione della Deliberazione di Giunta Regionale e quindi della predisposizione del Decreto presidenziale;

VISTA la documentazione di rito, agli atti del competente Ufficio 1, Servizio PATP, dell’Assessorato alle Politiche della Salute, prodotta dal Sindaco del Comune di Ugento e dal Legale rappresentante della Chiesa di San Giovanni Bosco di Ugento finalizzate alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 285/90, della tumulazione privilegiata nella chiesa di San Giovanni Bosco in Ugento della salma di Mons. Leopoldo DE GIORGI, nato a Morciano di Leuca il 03.06.1931 e deceduto ad Ugento il 12.08.1999, attualmente sepolto nel cimitero comunale.

VISTA la nota dell’Assessorato alle Politiche della Salute, settore PATP, Uff. 1, prot. n. 0007472 del 15.04.2010, trasmessa al sig. Presidente della Giunta regionale in cui, considerata la discrezionalità autorizzativa, da parte del Presidente della Giunta, che presuppone una valutazione sul merito dell’istanza, chiede la conferma presidenziale delle speciali condizioni che concorrono al rilascio del nulla osta alla tumulazione privilegiata, ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 295/90, nella Chiesa di San Giovanni Bosco di Ugento della salma di Mons. Leopoldo DE GIORGI, nato a Morciano di Leuca il 03.06.1931 e deceduto ad Ugento il 12.08.1999, attualmente sepolto nel cimitero comunale;

VISTA la nota prot. 0004378 del 16.04.2010 con la quale il Presidente della Giunta regionale, esaminata la documentazione, in considerazione della figura e dell’opera di Mons. Leopoldo DE GIORGI concede il nulla osta alla tumulazione privilegiata, ai sensi dell’art. 105 del D.P.R. 295/90, nella Chiesa di San Giovanni Bosco di Ugento della salma di Mons. Leopoldo DE GIORGI, nato a Morciano di Leuca il 03.06.1931 e deceduto ad Ugento il 12.08.1999, attualmente sepolto nel cimitero comunale;

DECRETA

- di autorizzare, ai sensi dell’Art.105 del D.P.R. 285/90, della D.G.R. n.2035 del 29.12.2004, la tumulazione privilegiata nella chiesa di San Giovanni Bosco in Ugento della salma di Mons. Leopoldo DE GIORGI, nato a Morciano di Leuca il 03.06.1931 e deceduto ad Ugento il 12.08.1999;
- di trasmettere per il tramite dell’Assessorato alla Sanità il presente decreto per quanto di competenza al:
 - Reverendo Stefano Valentino ROCCA, legale rappresentante della Chiesa di San Giovanni Bosco di Ugento;
 - Sindaco del Comune di Ugento;
 - Direttore Generale ASL LECCE;
- di dare atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della D.G.R. 3690 del 31.07.1998;
- il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L.R., 12 aprile 1004, n. 13, poiché conclusivo di

procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul BURP della Regione Puglia.

Bari, lì 27 aprile 2010

Vendola
